

Atto Costitutivo di Associazione di promozione sociale

L'anno **2024**, il mese di **Febbraio**, il giorno **02** in ROMA (RM), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE **OASI FELICE APS**" in via GENERALE ARMANDO DIAZ n. 15 Piano T, 00020, Vallepietra (RM) si sono riuniti in presenza i seguenti signori:

- **Benedetti Sara**, c.f. BNDRA68B44H501Y, residente in via Giuseppe Ginanni 21, 00169 Roma (RM);
- **Cecconi Claudio**, c.f. CCCCLD62T19H501Q, residente in via Giuseppe Ginanni 21, 00169 Roma (RM);
- **Quaresima Lorella**, c.f. QRSLLL74T49G274S, residente in viale Sisto Jella, 11, 00030 San Vito Romano (RM)
- **Casalini Sandro**, c.f. CSLSDR42E19C765T, residente in via residente in via Raimondo Scintu 22, 00173
- **Maurer Monika Felicitas**, c.f. MRRMKF42M44Z112F, residente in via Raimondo Scintu 22, 00173 Roma (RM)
- **Bassi Rosetta**, c.f. BSSRTT63S65D086A, residente in via Giovanni Rizzi 30, 00133 Roma (RM)
- **Barnaba Stefano**, c.f. BRNSFN68T26H501Z, residente in via dell'Archeologia 57, 00133 Roma (RM)

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra Benedetti Sara, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il sig. Cecconi Claudio quale Segretario ed estensore del presente atto.

Mediante questo atto, redatto in conformità del D. Lgs. 117/2017 convengono e stipulano quanto segue.

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituito l'Ente di Terzo Settore in forma di Associazione di promozione sociale denominato "OASI FELICE APS", di seguito indicato con il nome "Associazione".

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Vallepietra (RM), in via GENERALE ARMANDO DIAZ n. 15 Piano T, 00020. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune può essere deliberata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3



Benedetti Sara
 Cecconi Claudio
 Quaresima Lorella
 Casalini Sandro
 Maurer Monika Felicitas
 Bassi Rosetta
 Barnaba Stefano

42, e successive modificazioni;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5

Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzioni di Legale Rappresentanza. Le norme di dettaglio in merito al funzionamento degli organi sociali sono contenute nello statuto, che costituisce parte integrante del presente atto costitutivo.

Art. 6

Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, WhatsApp, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 7

Compiti dell'Assemblea



Sara Benetti, Laura Pianta, Quirina Lancia, Giulia Pianta, Tarcis Ture, Felice Ben Ratto, Barbara Stefano

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, tenendo conto di quanto stabilito nell'atto costitutivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 8

Convocazione e deliberazione Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 deleghe oltre il suo voto (fino ad un massimo di tre deleghe).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione

Sore Beneditto Lucia Florio
Quinto Livello
Giacca fender
Tavolo
Yara Felice
Berni Rosetta
Bianca Stella

economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 e sono rieleggibili per 2 mandati. Il limite dei 2 mandati decorre alla scadenza di quello costituente.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile per almeno ulteriori 3 mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può accendere conti correnti, utilizzare carte di debito e di credito, nonché attivare specifico codice fiscale e quant'altro relativo alla Associazione.

Uno o più Vicepresidente, unitamente al Segretario della Associazione ODV possono essere proposto per la nomina all'Assemblea da parte del Presidente, anche in fase costituente. Il Vice Presidente indicato dal presidente in carica sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Le funzioni che si potranno attribuire al Vice Presidente/i, nonché al Segretario saranno definite nel regolamento di attuazione del presente Statuto e saranno vincolanti sia chi andrà ad assumere dette cariche che per i componenti il Direttivo e l'Assemblea. La responsabilità legale resta sempre in capo al Presidente.

Art. 11 Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Santa Beudetti, Lucia, Claudio, Giuseppe, Lorenzo, Vincenzo, Valter, Ben, Roberto, Simona, Stefano

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12

Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 13

Diritti e doveri degli aderenti

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di: votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali e i libri sociali. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, per il conseguimento dello scopo sociale; non arrecare danno all'associazione; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

Art. 14 - Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 15 - L'Associazione non ha patrimonio iniziale. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da: a) quote sociali; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari non destinati all'incremento del patrimonio; d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; e) eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione,

Sorella Benedetta Luisa Bando Giuseppe Lollo Gualdoni Felice Tosti Taverio Tosti Gualdoni Felice Tosti

purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; g) altre entrate espressamente previste dalla legge; h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 16

I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni

registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 17

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18

Scritture Contabili

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

Sera Benedetti Anna Clara Quaresima Loris Vantini Yash Fide Taj Bass Rostor-Borche Stefano Gamba Lombardi

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 10 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 2 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Disposizioni finali e/o transitorie

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. Il primo esercizio sociale si divide in tre parti: la prima parte è riservata ai soci, la seconda parte è riservata ai dipendenti e la terza parte è riservata ai fornitori.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2024 e dovrà essere approvato entro il 30/04/2025.

Membri del primo Consiglio Direttivo

I membri del consiglio direttivo, fino alla data in cui sarà riunita la prima Assemblea, sono i seguenti:

Benedetti Sara, nella qualità di Presidente;

Cecconi Claudio, nella qualità di Vicepresidente;

Quaresima Lorella, nella qualità di Segretario.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Roberto Basso
Enrico Basso
Antonio Basso
Antonio Basso
Antonio Basso
Antonio Basso
Antonio Basso

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III
UFFICIO DI ROMA
Territorio di
Il n. 200
Sm. 3
Dati 19 FEB 2024
REGISTRO CON EURO
328,00
IL DIRIGENTE



